

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELLE OPERE PUBBLICHE

CATASTO SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO – AGGIORNAMENTO ANNO 2011 LEGGE N. 353 DEL 21-11-2000

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
in esecuzione della determina di settore n. 129 del 10/09/2012, reg. gen. 1094/006S,

SI AVVISANO I CITTADINI INTERESSATI

che gli elaborati costituenti l’aggiornamento anno 2011 del “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” sono depositati e consultabili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito al piano terra della casa comunale, dal 14 settembre e fino al 14 ottobre 2012.

L’elenco delle particelle catastali candidate ad essere inserite nel catasto incendi e quindi sottoposte ai vincoli di cui all’art. 10 della Legge 21/11/2000 n. 353 è consultabile anche sul sito internet: www.comune.baronissi.sa.it.

Durante il periodo di deposito sarà possibile la presentazione di eventuali osservazioni.

Decorso tale termine, si provvederà a valutare le osservazioni presentate e ad approvare, nei successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

Con la sua pubblicazione all’Albo Pretorio, la presente informativa assume il carattere della notorietà ai sensi di legge.

Baronissi, 13 settembre 2012

il responsabile
arch. Fiorenzo Manzo

Estratto della Legge Nazionale 353/2000

Vincoli quindicennali: “..... Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto.”

Vincoli decennali: Sulle zone boscate e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni “la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”

Vincoli quinquennali: “..... Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali.